

COMUNICATO

N. Prot.: COM / UA / VDGD / 1- 2013

Data: 15 / 03/ 2013

Annulla / Sostituisce:

Oggetto: Circolare Ministero dell'Interno del 14 febbraio 2013 in merito al divieto di tacito rinnovo delle polizze R.C.Auto

Emittente: Vice Direzione Generale Assicurativa Area Danni

Destinatari: A tutte le Agenzie

- **Confermata definitivamente la non sanzionabilità del mancato possesso e della mancata esposizione del contrassegno Rca, nei 15 giorni successivi alla scadenza della polizza**
-

Il 13 febbraio scorso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha diramato a tutti gli organi preposti al controllo della circolazione stradale una importante Circolare in tema di divieto di tacito rinnovo R.C.Auto, che alleghiamo in copia alla presente.

Il Ministero conferma che la circolazione del veicolo, con i documenti scaduti non oltre il 15° giorno successivo alla data riportata sui documenti stessi, non è più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 - Possesso dei documenti di circolazione e di guida e 181 - Esposizione dei contrassegni per la circolazione, del Codice della Strada.


Viene così recepito anche dal Codice della Strada il principio di favore per gli assicurati conseguente all'introduzione nel Codice delle assicurazioni dell'art. 170 bis riguardante il divieto di tacito rinnovo dei contratti R.C.Auto e l'estensione della copertura assicurativa fino ad un massimo di 15 giorni oltre la data di scadenza riportata sul contrassegno e certificato di assicurazione.

In sostanza, anche se il contratto è scaduto, nei successivi 15 giorni la garanzia R.C.Auto è operante e le Forze di Polizia non potranno sanzionare il conducente

Cordiali saluti.

VICE DIREZIONE GENERALE ASSICURATIVA
AREA DANNI

Enrico San Pietro



Allegato:

- 1) Circolare Ministero dell'Interno del 14 febbraio 2013 in merito al divieto di tacito rinnovo delle polizze R.C.Auto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 14/02/2013

Prot.300/A/1319/13/101/20/21/7



203800

OGGETTO: Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 – Tacito rinnovo delle polizze assicurative.

- ✓ - ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- ✓ - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ✓ - ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- ✓ - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- ✓ - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- ✓ - ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- ✓ - AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
- ✓ - ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- ✓ - AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e
Statistici
ROMA
- ✓ - AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria
ROMA
- ✓ - AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato
ROMA
- ✓ - AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
ROMA
- ✓ - AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA
- ✓ - AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO
CESENA

L'articolo 22 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2009 "codice delle assicurazioni private", introducendo l'articolo 170-bis riguardante l'esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative.

La predetta norma stabilisce che le compagnie assicurative debbano stipulare contratti di assicurazione obbligatoria R.C.A., di durata annuale che si risolvono automaticamente alla scadenza naturale e che non possono essere più tacitamente rinnovati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

In proposito, viene precisato che l'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e nel contempo a mantenere comunque operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso.

Poiché la norma prevede espressamente l'estensione della copertura assicurativa alla scadenza annuale per un limitato periodo di quindici giorni dalla scadenza, l'assicurato, in attesa di sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare ad esibire il certificato ed il contrassegno scaduti.

Pertanto, mentre la precedente condizione imponeva di verificare la continuità tra la validità di una polizza e la successiva consentendo all'operatore di polizia, nei casi di mancata copertura assicurativa, di orientare l'accertamento dell'illecito anche sull'applicazione dell'articolo 193 del C.d.S., solo se vi era stata disdetta del contratto o comunque mancanza di proroga automatica della polizza, la nuova previsione normativa estende a tutti il beneficio della copertura assicurativa nel predetto periodo di quindici giorni, rendendo di fatto ininfluyente tale ulteriore controllo.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del C.d.S. la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso.

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Giuffrè

P. de

